



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 312 / 2009

Oggetto: *«Emissione note di variazione per sola Iva in deroga al limite temporale di un anno di cui all'art. 26, d.P.R. n. 633/72» - Gestione dell'Interpello*

Affidamento incarico professionale di gestione della pratica di Interpello fino alla risposta della Direzione Centrale normativa.

Il sottoscritto Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Ravenna,

Visti

- la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2009, adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 20 del 20.11.2008 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. M_TRA/PORTI/1152 del 27.01.2009 (ns. prot. n. 743 del 27.01.2009);
- l'assestamento al bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Ravenna per l'esercizio finanziario 2009, adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 13 del 09.07.2009 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 03.09.2009 (ns. prot. n. 8312 del 03.09.2009);
- il "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Ravenna" approvato dall'Ente con Delibera di Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal Ministero dei Trasporti con nota del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 del 23.05.2007);
- il "Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità Portuale di Ravenna" approvato con Delibera Presidenziale n. 167 del 17.05.2001;
- la Deliberazione Presidenziale n. 36 del 06.03.2008 di delega di funzioni al Segretario Generale, Fabio Maletti, meglio specificate nell'atto stesso;

Tenuto conto

- che sino alla data di entrata in vigore della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), la realizzazione di nuove opere previste dal piano regolatore portuale è stata fatturata dai fornitori dell'Autorità Portuale di Ravenna quale operazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria, stante il disposto dell'art. 3, comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90;
- che quest'ultimo, infatti, ricomprendendo nei servizi prestati nei porti, aeroporti, ecc. non imponibili ex art. 9, co. 1-6) del d.P.R. 633/72 esclusivamente i servizi di rifacimento, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, lasciava intendere che la realizzazione di nuove infrastrutture dovesse, viceversa, essere considerata operazione da assoggettare ad Iva, in quanto non compresa nelle predette operazioni non imponibili.

- che la correttezza di questo comportamento, in effetti, è stato esplicitamente e ripetutamente affermato dalla prassi ministeriale (Ris. n. 470124 del 10.11.90; Ris. 465298/E del 23.12.1991; Ris. n. 257/E del 17.11.94; Ris. n. 247/E del 23.07.2002, in risposta ad un interpello di Autorità Portuale);

Preso atto

- del contratto di appalto dei lavori di «Adeguamento dei canali Candiano e Baiona ai nuovi fondali per un tratto di 700 metri circa in corrispondenza dei Magazzini PIR» (Rep. n. 850 del 22.10.2004), stipulato con l'aggiudicataria A.T.I. Piacentini Costruzioni S.p.A. (capogruppo) ed E.CO.TEC. S.r.l. - SAC S.p.A. (mandanti), nel quale si prevedeva che i lavori fossero assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria;
- dell'atto integrativo al contratto di appalto dei «Lavori di completamento della banchina in sponda sinistra del Canale Candiano in località Trattaroli» (rep. n. 855 del 26.11.2004), stipulato con l'impresa C.M.C. di Ravenna, nel quale si prevedeva che i lavori fossero assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria;
- dell'atto integrativo al contratto di appalto della «Realizzazione della nuova sede dell'Autorità Portuale di Ravenna» (rep. 888 del 06.05.2005), stipulato con l'A.T.I. Comes S.r.l. (capogruppo) e Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. (mandante), nel quale si prevedeva che i lavori fossero assoggettati all'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria;

Visto

- l'art.1, co. 992, della Legge Finanziaria 2007, che ha inteso comprendere nell'ambito di non imponibilità Iva ex art. 9, co.1-6) DPR 633/72, anche la realizzazione di nuove infrastrutture, purché già previste nei piani regolatori portuali e nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico funzionali, assimilandoli ai lavori di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, come esplicitamente affermato dalla Circolare n. 41/E del 21.04.2008 "Disciplina fiscale delle Autorità Portuali – art. 1, co. 992 e 993, legge 27.12.2006, n. 296".
- il combinato disposto dai richiamati art. 3, co. 13, DL n. 90/1990; art. 9, co.1-6, DPR 633/1972; art. 1, co.992, L. 296/2006 in seguito al quale questa Direzione Tecnica è giunta a sostenere la natura di norma di interpretazione autentica, ad effetto retroattivo, dell'art. 1, co. 992, della Legge Finanziaria 2007, ed altresì la possibilità di emissione, da parte dei fornitori, di note di variazione per sola iva senza limite di tempo non operando, in tali ipotesi, il limite temporale di un anno dell'effettuazione dell'operazione, previsto dal terzo comma del richiamato art. 26, in quanto "...la rettifica della fatturazione non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione..." ma, bensì, ma ad interpretazione normativa ad effetto retroattivo.

Considerato

- che al fine di recuperare l'IVA già fatturata, relativa ai lavori di realizzazione di nuove opere, previste dai piani regolatori portuali, come sopra descritte, si è proceduto con la richiesta agli appaltatori sopra individuati C.M.C. di Ravenna, Comes S.r.l. di Tito (PZ) e Piacentini Costruzioni S.p.A. di Montale Ragone (Mo), di emissione di note di variazione per sola Iva senza limite di tempo, in deroga al limite temporale di un anno di cui all'art. 26, co. 3, d.P.R. n. 633/72;

- che l'impresa C.M.C. di Ravenna, con nota Prot. 176 del 22.03.2007, ha dato riscontro negativo alla richiesta dell'Autorità Portuale, ritenendo che la fattispecie in questione fosse da ricondurre all'art. 26, co. 3, DPR 633/72 quale "inesattezza di fatturazione, in relazione alla quale la nota di variazione non può essere emessa dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione" e supportando tali motivazioni con il parere predisposto dallo Studio Tributario e Societario Deloitte di Bologna;
- che l'impresa Comes S.r.l. di Tito (PZ), in qualità di capogruppo, ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Basilicata, in data 18.01.2007, istanza di Interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000, in merito alla non imponibilità ai sensi dell'art. 9 co.1-6; DPR 633/1972 dei lavori oggetto dell'appalto sopra richiamato;
- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, con Prot. 954-38419/2007 in data 18.05.2007, ha risposto affermando la non imponibilità ai sensi dell'art. 9 co.1-6, DPR 633/1972 dei lavori oggetto dell'appalto sopra richiamato;
- che l'impresa Comes S.r.l. ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Basilicata, in data 08.03.2007, una successiva istanza di Interpello, in merito alla possibilità di emettere note di variazione per sola iva sulle fatture già emesse, anche in deroga al limite di un anno di cui dell'art. 26, co. 3, DPR 633/72;
- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Basilicata, ha risposto con nota prot. n. 10379/07, affermando la possibilità per l'istante di procedere all'emissione, in deroga al limite di un anno di cui dell'art. 26, co. 3, DPR 633/72, di note di variazione per sola iva a fronte delle fatture già emesse;
- che l'impresa Comes S.r.l. di Tito (PZ), in qualità di capogruppo, ha emesso pertanto nota di variazione n. 1 del 31.10.2007, in base al parere reso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione generale della Basilicata, riaccreditando all'Autorità Portuale di Ravenna l'iva relativa alle fatture già emesse, oltre il decorso di un anno per i lavori oggetto dell'appalto sopra richiamato;
- che l'impresa Piacentini Costruzioni S.p.A. di Montale Ragone (Mo), in qualità di capogruppo, ha presentato all'Agenzia delle Entrate, Direzione generale dell'Emilia-Romagna, in data 01.04.2008, istanza di Interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000, in merito alla possibilità di procedere all'emissione, in deroga al limite di un anno di cui dell'art. 26, co. 3, DPR 633/72, di note di variazione per sola iva a fronte delle fatture già emesse in regime di aliquota ordinaria anziché di non imponibilità ai sensi dell'art. 9 co.1-6; DPR 633/1972;
- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione generale dell'Emilia-Romagna, ha risposto con nota prot. n. 909-34296/2008 in data 25.06.2008, negando la possibilità di procedere all'emissione, in deroga al limite di un anno di cui dell'art. 26, co. 3, DPR 633/72, di note di variazione per sola iva a fronte delle fatture già emesse.
- che questa Direzione tecnica ritiene che la posizione assunta dalla Direzione generale dell'Emilia Romagna contrasti sostanzialmente con il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, previsto dall'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/00), il quale afferma che non è sanzionabile il contribuente che si sia conformato ad indicazioni dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate. Perciò, non può essere considerata erronèa una fattura emessa in conformità con la prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuto

- opportuno e necessario procedere all'individuazione del percorso più adeguato nell'interesse dell'Autorità Portuale di Ravenna considerato il fatto che, non rivestendo l'Autorità Portuale la qualità di soggetto di imposta in quanto ente pubblico non economico, il recupero dell'Iva pagata in via di rivalsa agli appaltatori relativamente ai lavori pregressi assume una particolare importanza per la conseguente impossibilità di recuperare l'imposta tramite il meccanismo della detrazione d'imposta di cui all'art. 19 Dpr 633/72;

Considerato

- peraltro, che tale problematica appare di interesse generale e di rilevanza nazionale, visto che i fornitori si trovano in varie parti di Italia e, soprattutto, considerato che due direzioni regionali si sono espresse in senso opposto (Direzione Regionale della Basilicata, con parere prot. 10379 del 2007 e Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con parere prot. 34296 del 2008);

Vista

- la Determinazione del Segretario Generale n. 163 del 19.05.2009 con cui, a seguito dei discordanti pareri espressi dall'Agenzia delle Entrate, è stato affidato al prof. Francesco Amyas D'Aniello, stanti la sua notoria preparazione e qualità professionale e la sua competenza e conoscenza specifica dell'argomento, l'incarico di assistenza in materia tributaria per supportare l'Autorità Portuale di Ravenna nel percorso più opportuno e, in particolare, per l'attività concernente lo studio della pratica e la valutazione della fondatezza delle pretese dell'Autorità Portuale, attivando i contatti con l'Agenzia delle Entrate, l'individuazione del tipo di interpello da presentare nonché la redazione e la presentazione dello stesso presso la Direzione Regionale dell'Emilia - Romagna;

Considerato

- che il prof. Francesco Amyas D'Aniello, concluso lo studio della pratica e ritenute fondate le pretese di questa Autorità Portuale, ha proceduto a redigere nonché depositare all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, l'istanza di Interpello n. 954/408/2009 del 07.07.2009 (ricevuta prot. 4145 del 07.07.09), ex Art. 11, legge 212/2000, portando così a compimento l'incarico di consulenza tributaria a lui affidato;

Preso atto

- che, nella Determinazione del Segretario Generale n. 163 del 19.05.2009 di cui sopra, si dava atto che la successiva gestione della pratica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ivi comprese le attività connesse ad eventuali risposte a richieste di chiarimenti od integrazioni documentali sarebbe stata curata direttamente dalla stessa Autorità Portuale attraverso i suoi uffici, grazie alla presenza di personale a tali fini abilitato;

Considerato

- che, con nota a mezzo mail in data 29.07.2009, il prof. Francesco Amyas D'Aniello ha informato questa Autorità del fatto che la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha trasmesso il fascicolo alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in quanto le ragioni esposte nell'Interpello depositato dall'Autorità Portuale in data 07.07.2009 in tema di note di variazione IVA, di cui sopra, sono parse manifestamente fondate e la problematica è stata valutata di interesse generale e di rilevanza nazionale;

Considerato

- che, alla luce di quanto sopra, si rende ora necessario porre in essere tutte le attività previste ai sensi dell'Art. 11, legge 212/2000 e connesse alla gestione della pratica fino alla risposta della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con sede a Roma, ivi comprese le attività connesse alla predisposizione e al deposito, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa tributaria, di eventuali risposte a richieste di chiarimenti od integrazioni documentali;

Preso atto

- che, per sopraggiunti gravi e non prevedibili eventi, non si possono attivare le risorse interne a questa Autorità allo scopo competenti ed al tempo stesso abilitate, come inizialmente previsto;

Tenuto conto

- che si rende, pertanto, necessario conferire apposito incarico professionale a persona di notoria preparazione e qualità professionale, all'uopo abilitata, con competenza e conoscenza specifica dell'argomento ed in grado di fornire un'azione tempestiva grazie all'esperienza maturata nei rapporti con la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate e alla costante presenza operativa e professionale su Roma;
- del curriculum vitae del dott. Antonio D'Angelo, in data 06.09.2009, dal quale paiono evincersi tutte le caratteristiche professionali come sopra meglio individuate, al fine di favorire un esito positivo della risposta da parte della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate all'Interpello depositato dall'Autorità Portuale in tema di note di variazione IVA;
- che l'attività sarà presumibilmente da svolgersi parte nell'anno in corso e parte nell'anno 2010;

Preso atto

- dell'offerta economica del dott. Antonio D'Angelo, C.so Vittorio Emanuele 167/3 – 80121 Napoli, in data 21.10.2009, che prevede, a fronte dello svolgimento di tutte le attività, ai sensi dell'Art. 11, legge 212/2000, connesse alla gestione della pratica fino alla risposta della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con sede a Roma, ivi comprese le attività connesse alla predisposizione e al deposito, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa tributaria, di eventuali risposte a richieste di chiarimenti od di integrazioni documentali, un onorario complessivo fino ad un massimo di € 19.950,00, al netto di IVA ed oneri previdenziali;

Visto

- l'art. 125, comma 11 del medesimo D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 che, per servizi che prevedono corrispettivi inferiori ad € 20.000,00, consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- che, ai sensi dell'art. 58 comma 7 del "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Ravenna", è consentito l'affidamento diretto per servizi e forniture, senza consultazione nel caso di importo del servizio da acquisire, inferiore a € 20.000,00;

DETERMINA

- di affidare al dott. Antonio D'Angelo, C.so Vittorio Emanuele 167/3 – 80121 Napoli, l'incarico professionale di svolgere:
 - o tutte le attività connesse alla gestione della pratica di Interpello in merito all'emissione di note

di variazione per sola Iva in deroga al limite temporale di un anno di cui all'art. 26 DPR 633/72, depositato dall'Autorità Portuale in data 07.07.2009, fino alla risposta della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate;

o le attività connesse alla predisposizione e al deposito, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa tributaria, di eventuali risposte a richieste di chiarimenti od di integrazioni documentali;

per un importo complessivo pari a € 24.897,60 (€ 19950,00 quale onorario + € 798,00 quale contributo previdenziale 4% + € 4.149,60 quale IVA20%);

- di impegnare la somma di € 7.000,00 sul Cap. 113/50 (Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali) del bilancio di previsione di questa Autorità Portuale per il corrente esercizio finanziario;
- di provvedere all'impegno dell'importo residuo, pari a € 17.897,60, sul Cap. 113/50 (Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali) del bilancio di previsione di questa Autorità Portuale per l'esercizio finanziario 2010 ad avvenuta approvazione dello stesso da parte dei ministeri competenti.

Ravenna, lì 28.10.2009

Il Segretario Generale
Fabio Maletti

Proponente: Il Responsabile Area Progetti e Appalti

Matteo Graziani

data 26.10.2009

Firma:

.....

Conformità amministrativa (se richiesta):

Claudia Toschi

data 28.10.2009

Firma:

.....

Parere di legittimità (se richiesto):

Davide Gennari

data

Firma:

...../.....